



COMUNE DI CLUSONE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 31.03.2007

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Clusone, le sole modalità relative all'effettuazione della pubblicità in derivazione di quanto già disposto dall'art. 77 del Regolamento edilizio.

Prescrizioni più restrittive del vigente Codice della Strada o della normativa di futura emanazione comunque connessa alla sicurezza stradale sono prevalenti rispetto al presente regolamento.

Si rimanda alla Delibera n°16 del 23.02.1994 la disciplina circa l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d'altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta.

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia d'orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Si definisce "striscione, locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art. 3 – Cartelli

L'esposizione di cartelli lungo le strade all'interno del centro abitato è ammessa unicamente per la promozione di manifestazioni, eventi e spettacoli legati all'attività turistica o socialmente utile; l'Amministrazione Comunale si riserva di determinare tempi, modi e durata dell'esposizione.

I manifesti possono riportare, nel loro terzo inferiore, forme di pubblicità degli sponsor dell'evento.

La Giunta Comunale su espositori pubblici finalizzati alla promozione turistica e sociale può acconsentire la compresenza di forme di pubblicità diversa da quelle sopraindicate, tramite la sottoscrizione di una convenzione che disciplini le modalità e tempi d'utilizzo degli spazi disponibili.

I teli di protezione di ponteggi di cantieri, il cui il Permesso di costruire o D.I.A. siano in corso di validità, potranno contenere allestimenti pubblicitari.

Altezza da terra superiore a mt. 1,50.

Altezza massima da terra dell'impianto mt. 3,00.

Distanze pari a quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/92.

Art. 4 – Insegne d’esercizio a bandiera

Le insegne d’esercizio a bandiera non devono superare la superficie di 1,00 mq.

E’ altresì ammessa l’installazione di insegne a bandiera nel centro storico con superficie massima di mq 0,50, previa verifica delle condizioni di sicurezza.

Non è ammesso l’aggetto su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico passaggio.

Distanze pari a quelle previste dall’art. 51 del D.P.R. 495/92.

Art. 5 – Insegne d’esercizio in aderenza alle facciate parallele al senso di marcia dei veicoli

Tali insegne d’esercizio non possono superare la superficie di 3 mq. singolarmente e di 6 mq. globalmente per ciascuna facciata del fabbricato. Qualora la superficie di facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie singola e/o globale delle insegne d’esercizio poste in aderenza nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 15 mq per singola insegna.

Distanza dalla carreggiata per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli: per strade con marciapiede a distanza non inferiore di 2 mt. dalla carreggiata e senza ingombro di suolo pubblico, per strade senza marciapiede a distanza non inferiore di 2 mt. dalla carreggiata; tale limitazione non si applica per le insegne poste in aderenza alle facciate di edifici.

Le vetrofanie non potranno occupare più di un terzo della superficie vetrata su cui sono applicate.

Nei centri storici l’insegna dovrà essere realizzata nel rispetto dei “Criteri per la valutazione dei progetti” documento corredato alla Variante Generale 2005.

Nei centri storici è vietata l’installazione d’insegne d’esercizio luminose per luce propria.

La sporgenza dell’insegna dal filo facciata non può superare i 15 cm.

Non è ammessa l’occupazione di suolo pubblico.

Art. 6 – Insegne realizzate su “totem”

Per gli edifici arretrati rispetto alla strada è consentita l’installazione di un’insegna pubblicitaria su strutture a “totem“ da posizionare all’interno della proprietà privata purché di altezza massima pari a m. 4,50 e comunque non superiore alla distanza dal confine di proprietà.

L’altezza massima del “totem” non potrà essere superiore all’altezza massima dei fabbricati circostanti.

La struttura di sostegno dell’insegna dovrà essere autorizzata anche in termini edilizi (D.I.A. o Permesso di Costruire) nel rispetto della relativa normativa.

Distanze pari a quelle previste dall’art. 51 del D.P.R. 495/92.

Art. 7 – Preinsegne o frecce direzionali

Ogni singola attività potrà installare un numero massimo di due preinsegne sul territorio comunale.

Le preinsegne devono essere rettangolari con freccia incorporata dalle dimensioni di 1,25 x 0,25 mt. Si dovranno utilizzare unicamente le posizioni individuate dall’Amministrazione; è pertanto tassativamente vietato adoperare installazioni diverse (pali illuminazione, recinzioni, sostegni di segnali stradali, ecc.).

E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni.

L'individuazione dei punti ove installare i sostegni delle insegne di cui al secondo capoverso del presente articolo, avverrà nell'osservanza delle distanze prescritte dal Regolamento d'esecuzione ed attuazione del codice della Strada.

L'individuazione dei punti ove installare i sostegni potrà avvenire a distanze diverse rispetto a quelle indicate nel Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada in corrispondenza d'intersezioni minori, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno in considerazione di particolari ubicazioni dell'attività (zone con viabilità molto articolata).

Art. 8 – Striscioni

L'esposizione di striscioni all'interno del centro abitato è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

Non si potranno utilizzare come mezzo di sostegno le alberature, i pali della pubblica illuminazione.

Altezza della carreggiata: non inferiore a 5,10 mt..

Distanza dalle intersezioni: non inferiore a 30 mt.

Distanza tra impianti perpendicolari e segnali stradali: non inferiore a mt. 30.

Distanza tra impianti perpendicolari ed impianti semaforici: non inferiore a mt. 30;

Distanza tra impianti perpendicolari ed altri impianti pubblicitari: non inferiore a mt.12, 50.

Distanze tra impianti perpendicolari e punti di tangenza delle curve: mt. 100.

Art. 9 – Autorizzazioni

E' necessaria apposita autorizzazione comunale per le seguenti forme pubblicitarie:

- insegne e targhe;
- cartelli pubblicitari;
- striscioni e stendardi;
- vetrofanie;
- teli pubblicitari di protezione di ponteggi;
- pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico;
- aeromobili e palloni frenati.

Le autorizzazioni relative a striscioni e stendardi sono rilasciate dal dirigente appositamente incaricato, previo parere degli uffici competenti, entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le autorizzazioni relative a insegne e targhe, cartelli pubblicitari, pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico, aeromobili e palloni frenati sono rilasciate dal soggetto di cui al capoverso precedente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, con sospensione del termine in caso sia necessario acquisire preventive autorizzazioni, nullaosta o pareri da parte di Enti diversi dal Comune (Soprintenda, Provincia, ecc).

Il Responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla ricezione, trasmette la richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi ed in base a propria autonoma valutazione, agli uffici competenti ad esprimere parere (ivi compreso l'ufficio tributi per la determinazione della tassa sulla pubblicità), con recupero delle spese istruttoria degli enti diversi dal Comune.

I pareri eventualmente non espressi da parte degli uffici comunali competenti interpellati entro 5 giorni dal termine del procedimento, si intendono acquisiti come favorevoli.

Nel caso sia necessario acquisire preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 42/2004 e sue successive modifiche ed integrazioni per installazioni poste all'interno di ambiti tutelati sia ai sensi del citato disposto normativo che dallo strumento urbanistico comunale, i termini di cui ai capoversi precedenti sono sospesi fino all'espressione del parere obbligatorio.

Responsabile del procedimento relativo alle autorizzazioni di pubblicità è il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.

Il Settore Tributi è il responsabile del procedimento per le pubbliche affissioni nonché per la riscossione dei relativi diritti.

Per tutte le forme pubblicitarie visibili dalla strada, è richiesto il parere vincolante del Comando Polizia Municipale.

Rimangono inoltre fatte salve eventuali autorizzazioni, nulla osta, pareri da parte di altri Enti (es. Soprintendenza, Provincia, ecc.).

Art. 10 - Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari (triennale rinnovabile).

La richiesta di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari triennali rinnovabili (art. 53 D.P.R. 495/92) deve essere presentata al Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, in due copie con i dati anagrafici, il codice fiscale o eventuale partita IVA del richiedente (persona fisica o società) corredata dalla seguente documentazione:

- n. 2 disegni del mezzo pubblicitario, in scala adeguata, tale da individuarne tutti gli elementi essenziali
- n. 2 fotografie a colori formato 13x18 della facciata dell'edificio o altra posizione ove si vuole installare il mezzo pubblicitario
- n. 2 disegni del prospetto della facciata dell'edificio con inserito in scala il mezzo pubblicitario richiesto (solo per le vie e piazze soggette a tutela)
- n. 2 copie della descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto con indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e il colore, la qualità ed intensità della luce per i mezzi luminosi.
- n. 2 estratti di P.R.G. con indicata l'esatta posizione del mezzo pubblicitario richiesto
- n° 2 estratti di mappa con indicato il mappale sul quale viene installato il mezzo pubblicitario
- dichiarazione di assenso da parte del proprietario dell'area o del fabbricato sul quale si intende installare il mezzo pubblicitario (solo se diverso dal richiedente)
- autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità

Il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari sulle parti comuni dell'edificio come individuate dall'art. 1117 del codice civile è soggetto ad approvazione dell'assemblea condominiale mediante relativa deliberazione.

Nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari debba avvenire in zone sottoposte a vincolo ambientale di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dovrà inoltre essere

presentata la richiesta di autorizzazione paesistica con ulteriori due copie della documentazione suindicata.

Nel caso di installazioni di mezzi pubblicitari che richiedano la messa in opera di strutture di sostegno più articolate del singolo palo (totem) dovrà inoltre essere presentata Denuncia di Inizio Attività ovvero Permesso di Costruire con due copie della documentazione minima prescritta dalle norme e regolamenti di natura edilizia.

Art. 11 – Opere minori non soggette ad autorizzazione ma a semplice comunicazione al Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica e a dichiarazione all’Ufficio Tributi.

Fatte salve le disposizioni imposte dalla normativa vigente e dallo strumento urbanistico comunale per gli ambiti tutelati, le opere di seguito riportate non sono da intendersi soggette ad autorizzazione ma a semplice comunicazione al Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica e a dichiarazione all’Ufficio Tributi:

1. Messaggi pubblicitari all’interno dei locali e visibili da luoghi pubblici, con esclusione delle vetrofanie soggette ad autorizzazione;
2. Targhe (non luminose) di attività direzionali fino alla dimensione massima di 600 cmq. Tali targhe:
 - non dovranno contenere messaggi pubblicitari ma unicamente il nome e cognome del professionista o studio professionale, numero telefonico, orario d’apertura, titoli di studio, titoli accademici, specializzazioni;
 - non dovranno essere affisse sui portali in pietra o danneggiare eventuali decorazioni esistenti;
 - non dovranno sporgere su suolo pubblico.
3. Installazione di scritte adesive su tende esistenti.
4. La modifica del messaggio pubblicitario riportato su insegne o cartelli già autorizzati in precedenza. La modifica non dovrà comportare variazioni delle dimensioni e della tipologia dell’impianto pubblicitario, in particolare se l’impianto pubblicitario è visibile dalla strada, dovranno essere rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento per quanto riguarda colori e forme utilizzati.
5. Qualsiasi mezzo pubblicitario installato sulla proprietà pubblica per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, eventi e spettacoli organizzati dall’Amministrazione Comunale o da essa patrocinati.

Art. 12 - Caratteristiche costruttive dei cartelli, delle insegne d’esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

I cartelli, le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le preinsegne devono essere realizzate in alluminio semicrudo e viterie inox.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi. Non sono comunque ammesse strutture sovradimensionate.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell’autorizzazione.

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare. In particolare è fatto divieto assumere la sagoma circolare o triangolare per i cartelli e le insegne d'esercizio.

Per forme ed uso dei colori si fa riferimento al Codice della Strada.

Le preinsegne dovranno essere realizzate con sfondo nero e scritte gialle e potranno essere personalizzate con logo anch'esso giallo.

Nello stesso edificio è obbligo utilizzare tipologie omogenee per lo stesso genere di mezzo pubblicitario.

Art. 13 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria e per luce indiretta, posti nei centri abitati lungo le strade o in loro prossimità, laddove né è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa tale da provocare abbagliamento.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di soccorso.

La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Allo scopo di evitare confusione con le segnalazioni stradali, le insegne luminose non potranno far uso dei colori rosso, verde e giallo in corrispondenza delle intersezioni, con particolare riguardo a quelle regolate da impianto semaforico.

È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

È vietata la collocazione di qualsiasi genere di mezzo pubblicitario luminoso per luce propria nei centri storici (zona "A").

Art. 14 - Ubicazioni vietate

1. Il posizionamento dei cartelli e d'altri mezzi pubblicitari è vietato:

- in corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione delle insegne d'esercizio poste in aderenza alle facciate;
- lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20), del Codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
- sui ponti e sottoponti;
- su cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

2. Inoltre è vietato apporre:

- ogni tipo di mezzo pubblicitario al disopra delle strutture terminali delle fronti degli edifici e addossate alle strutture di copertura degli stessi;
- ogni tipo di mezzo pubblicitario su ogni genere di segnale stradale (segnali verticali, orizzontali, luminosi e attrezzature complementari), nonché sul retro degli stessi e sul loro sostegno;
- ogni tipo di mezzo pubblicitario lungo le strade poste all'interno od in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o d'edifici o di luoghi d'interesse storico o artistico (art. 23 del D.to L.vo 30 aprile 1992, n. 285, comma 3);

- ogni tipo di cartello pubblicitario lungo le strade, fatta eccezione per i cartelli di promozione di attività turistiche e socialmente utili e per i cartelli per i quali esista una convenzione sottoscritta con la pubblica amministrazione;
3. Ad esclusione dei teli di protezione di cantieri indicati al quarto capoverso dell'art. 3, sono inoltre vietate le apposizioni di striscioni, cartelli e ogni altro materiale pubblicitario nei cantieri temporanei, fatta eccezione per un pannello informativo di m. 2,00 di lunghezza e di m. 1,00 di altezza, dove siano indicati i nominativi delle ditte impegnate nella realizzazione dell'opera.

Art. 15 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione, ivi compresi il relativo sostegno e la fondazione, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o d'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Art. 16 - Identificazione dei mezzi pubblicitari

Su ogni cartello pubblicitario autorizzato dovrà essere riportata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una scritta a caratteri indelebili, posta in posizione facilmente visibile, con i seguenti dati:

- Soggetto titolare;
- Numero dell'autorizzazione;
- Data di rilascio.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione della scritta sopra indicata, è ammesso che i dati suindicati siano riportati su una targhetta metallica con caratteri incisi.

La scritta o la targhetta, devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Art. 17 - Pubblicità viaria

La pubblicità ambulante lungo strade e piazze (ivi compresa la distribuzione sugli autoveicoli in sosta) effettuata con volantini o qualsiasi altro oggetto promozionale è vietata.

Per gli autocarri adibiti alla pubblicità (vele) è vietata la sosta continuativa nella medesima via o area di sosta per più di 4 ore nell'arco di 24 ore.

La pubblicità sonora è vietata, compresa la diffusione di musica eseguita con qualsiasi mezzo acustico.

Art. 18 - Violazione in materia di collocamento o affissione di mezzi di pubblicità

Chiunque non osservi il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità imposto dall'autorità preposta alla tutela del vincolo sui beni culturali è punito con le sanzioni previste dall'articolo 162 del D.Lgs. 42/2004.

Chiunque non osservi il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità imposto dall'autorità preposta alla tutela del vincolo sui beni paesaggistici è punito con le sanzioni previste dall'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004.

Chiunque esponga manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità senza autorizzazione comunale è soggetto all'obbligo di rimozione del mezzo pubblicitario nel termine assegnato dall'autorità amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

Chiunque esponga manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità prima del rilascio dell'autorizzazione comunale comunque rilasciabile ai sensi del presente regolamento, è punito con una sanzione amministrativa di € 500,00.

Art. 19 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico, presso tutti gli uffici interessati e sul sito internet del comune a norma dell'art. 23 della Legge 7.8.1990 n. 241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.